



# COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

---

## **CRITERI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI**

### INDICE GENERALE

- ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'
- ART. 2 – FUNZIONI
- ART. 3 – LUOGO DELLA CELEBRAZIONE
- ART. 4 – ORARIO DI CELEBRAZIONE
- ART. 5 – TARIFFE
- ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 7 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE DOCUMENTO
- ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE

Approvato con deliberazione giunta n.116 del 02.05.2005

## **ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’**

1. Il presente atto disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall’art. 106 all’articolo 116 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

## **ART. 2 - FUNZIONI**

Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale di stato civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Generale. Possono celebrare i matrimoni civili anche uno o più consiglieri o assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l’elezione a consigliere comunale.

## **ART. 3 – LUOGO DELLA CELEBRAZIONE**

I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente:

- senza alcun costo per i residenti nella Sala Consiliare del Comune presso la Biblioteca Guarneriana;
- previo pagamento di apposita tariffa nella medesima sala, per i non residenti ovvero in caso di celebrazione in orari diversi da quello di servizio.

## **ART. 4 – ORARIO DI CLEBRAZIONE**

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all’interno dell’orario di servizio dell’Ufficio di Stato Civile.
2. La celebrazione richiesta in orari diversi o per la quale sono richiesti servizi aggiuntivi, è subordinata alla disponibilità degli operatori dell’Amministrazione comunale ed al versamento dell’apposita tariffa.

## **ART. 5 – TARIFFE**

1. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni vengono definite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso:
  - Il costo del personale necessario per l’espletamento del servizio
  - Il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (allestimento sala, spese gestionali, riscaldamento, pulizia sala).

## **ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. L’Ufficio comunale competente all’organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l’Ufficio di Stato Civile.
2. La visita della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3. La richiesta relativa all’uso della sala ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata, compilando l’apposito modulo, all’ufficio competente almeno quindici giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione, unitamente all’esibizione della ricevuta dell’avvenuto pagamento dell’eventuale tariffa.
4. L’Ufficio di stato civile darà in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
5. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
6. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

#### **ART. 7 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE DOCUMENTO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, trovano applicazione:

- Il codice civile
- Il DPR 3 novembre 2000 n. 396
- Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Lo Statuto comunale

#### **ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE**

I criteri come sopra definiti entrano in vigore non appena la relativa delibera di approvazione sarà esecutiva a tutti gli effetti.